

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Cancelliere della Corte di giustizia di attribuire alla ricorrente 0,58 punti di promozione per l'anno 1998, e di attribuirle solamente un punto all'anno per il 1999 ed il 2000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione dell'AIPN di accordarle 0,58 punti di promozione per l'anno 1998 e solamente un punto all'anno per il 1999 ed il 2000.

La ricorrente fa valere che essa non è stata oggetto di alcun rapporto informativo durante l'intero periodo in cui è stata alle dipendenze della convenuta quale agente temporaneo, cioè dal 1 giugno al 30 novembre 1998. Essa non sarebbe stata oggetto di rapporto informativo neppure durante il periodo di prova (dal 1° dicembre al 31 agosto 1999). Di conseguenza, sarebbero state prese in considerazione le sole valutazioni analitiche del rapporto informativo dal 1 settembre 1999 al 31 dicembre 2000, il che avrebbe impedito all'AIPN di tener conto dei «meriti» della ricorrente, come precisati nella valutazione generale e nelle osservazioni di colui che ha redatto il rapporto informativo.

A sostegno delle sue istanze, la ricorrente fa valere:

- la violazione dell'art. 45 dello Statuto;
- la violazione del punto 5 delle Istruzioni relative alle promozioni allegate alla decisione della Corte 18 ottobre 2000.
- l'esistenza, nella fattispecie, di un errore manifesto di valutazione.

Ricorso del sig. Hans Mc Auley contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 18 ottobre 2002

(Causa T-324/02)

(2003/C 7/44)

(Lingua di procedura: il francese)

Il sig. Hans Mc Auley, con domicilio a Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 30 gennaio 2002 del direttore generale della direzione generale A del Consiglio di chiudere il procedimento di ricorso per l'impiego di consulente linguistico della divisione di traduzione inglese e irlandese, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a) dello statuto, e di passare alla fase successiva, cioè all'organizzazione di un concorso interno ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. b), dello statuto;
- condannare il Consiglio a pagare al ricorrente la somma di EUR 100 000,00 a titolo di indennizzo dei danni morali e materiali subiti;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 14 giugno 2001, nella causa T-230/99, il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio 15 dicembre 1998, relativa alla nomina della sig.ra K. all'impiego di consulente linguistico della divisione inglese, respingendo la candidatura a tale impiego del ricorrente. Il Consiglio ha introdotto un ricorso avverso tale sentenza. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato con ordinanza della Corte 13 dicembre 2001.

Il ricorrente assume che, a seguito di tale sentenza, il Consiglio fosse tenuto a riesaminare la sua candidatura per l'impiego in oggetto. Non avendo provveduto a tale riesame, il Consiglio ha commesso, secondo il ricorrente, una violazione dell'art. 233 del Trattato CE. Il ricorrente fa valere inoltre un errore manifesto di valutazione e uno sviamento di potere.

Ricorso della Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. società in nome collettivo in liquidazione, del Sig. Livio Danielis e del Sig. Domenico D'Alessandro contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 ottobre 2002

(Causa T-332/02)

(2003/C 7/45)

(Lingua processuale: l'italiano)

il 30 ottobre 2002, la Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. società in nome collettivo in liquidazione, il Sig. Livio Danielis e il Sig. Domenico D'Alessandro, con l'avvocato Gregorio Leone, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.